



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Taranto

Largo Arcivescovado, n° 17 – tel. 099/4713611 – fax 099/4718288

taranto@guardiacostiera.it - www.taranto.guardiacostiera.it/

ORDINANZA N° 11/2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto;

- VISTE le risultanze delle riunioni del Gruppo di lavoro tenutesi presso il Comune di Taranto e propedeutiche all'individuazione di nuove aree da adibire temporaneamente a campi mitili nel Mar Grande del Porto di Taranto;
- VISTA la scrittura privata avente prot. n° 92404 in data 19.06.2012 stipulata tra il Comune di Taranto e la Società "Jonio Sub" S.r.l. con la quale sono stati affidati alla predetta società i "Lavori di fornitura e posa in opera di Boe per la segnalazione - delimitazione dell'area da adibire ad insediamenti temporanei di miticoltura in specchio di mare compreso tra il canale navigabile e la stazione navale Mar Grande";
- VISTO il foglio prot. n° 0001405 in data 09.07.2012 del Comando Zona Fari Jonio e Basso Adriatico di Taranto, con il quale sono state determinate le prescrizioni ai segnalamenti marittimi da utilizzare per la delimitazione degli specchi acquei da utilizzarsi per l'allevamento di mitili;
- VISTA la propria Ordinanza n° 266/2012 in data 25 luglio 2012 relativa ai lavori per il posizionamento delle boe di segnalazione/delimitazione delle aree demaniali marittime da adibire ad insediamenti di miticoltura;
- CONSIDERATO che i lavori di posizionamento delle boe, da parte della Società Jonio Sub meglio sopra generalizzata, sono terminati come da comunicazione assunta al protocollo n° 15480 in data 13.09.2012;
- VISTO il foglio prot. n° 7998 in data 14 settembre 2012 del Comune di Taranto, con il quale sono state confermate le coordinate geografiche in cui sono state installate e l'elaborato grafico nel quale sono tracciate le linee di confine delle aree di cui trattasi;
- VISTO il foglio prot. n° 175499 del 12 dicembre 2012 del Comune di Taranto, al quale è allegato il certificato di ultimazione dei lavori di cui trattasi, redatto ai sensi della vigente normativa sugli Appalti pubblici;
- TENUTO CONTO del foglio n° 1734 in data 07.01.2013 del Comune di Taranto, con il quale è stato comunicato di aver provveduto a rendere conformi i segnalamenti marittimi alle prescrizioni impartite dal Comando Zona Fari con il foglio citato in premessa;
- VISTA la propria Ordinanza n° 107/2005 in data 11 maggio 2005 la quale individua le aree assentibili in concessione ai fini dell'attività di molluschicoltura ed acquacoltura nel Mar grande e Mar Piccolo di Taranto;
- CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Taranto, ha iniziato a rilasciare concessioni demaniali marittime nell'ambito delle aree di che trattasi, e che nelle medesime saranno svolti lavori di realizzazione di impianti di miticoltura;
- VISTO il Regolamento di Sicurezza e dei servizi Marittimi del Porto di Taranto, approvato con Ordinanza n° 70/2011 in data 18 marzo 2011;
- VISTO il D.L.vo 09.01.2012 n° 04 misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquicoltura, a norma dell'articolo 28 della [legge 4 giugno 2010, n. 96](#);
- VISTO il D.P.R. 02.10.1968 n° 1639;
- VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n° 979 sulla "Difesa del mare";
- VISTE le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;
- VISTI gli atti d'ufficio;
- VISTI gli artt.17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
- VISTA la direttiva VTS 005 - REV. 01;

RENDE NOTO CHE

Le zone delimitate dalle sott'elencate coordinate geografiche sono destinate ad impianti di mitilicoltura e saranno interessate da lavori di realizzazione degli insediamenti ad essi asserviti:

PUNTI	LATITUDINE	LONGITUDINE
AREA 1		
1	40°28'03,36"N	017°14'14,59"E
2	40°27'44,29"N	017°14'34,63"E
3	40°27'43,00"N	017°14'32,59"E
4	40°27'52,39"N	017°14'11,59"E
11	40°27'47,73"N	017°14'22,07"E
AREA 2		
5	40°27'36,38"N	17°14'43,07"E
6	40°27'33,40"N	17°14'46,28"E
7	40°27'12,36"N	17°14'48,98"E
8	40°27'04,51"N	17°14'32,42"E
9	40°27'08,99"N	17°14'30,61"E
10	40°27'34,68"N	17°14'40,38"E
12	40°27'21,84"N	17°14'35,39"E

Le aree sopra identificate sono delimitate da boe diurne di colore giallo.

In particolare quelle posizionate nei punti 1 e 7 hanno un miraglio radarabile a forma di "X", mentre quelle nei vertici verso mare contraddistinti dai numeri 4 e 8 sono boe di colore giallo a luce lampeggiante gialla aventi le seguenti caratteristiche:

- a) miraglio radarabile a forma di "X";
- b) caratteristica luminosa 0,5+2,5= P. 3 sec;
- c) portata nominale 3 miglia;
- d) altezza del piano focale sul livello medio mare di 3 metri lampeggiante.

Tutti i punti delimitanti l'area di cui trattasi, sono evidenziati nell'allegata planimetria che fa parte integrante della presente ordinanza (allegato 1).

ORDINA

Articolo 1

Nelle predette zone di mare, è vietato il transito e la sosta di qualsiasi unità ad eccezione dei mezzi navali delle Forze di Polizia e delle unità asservite agli impianti di mitilicoltura.

Negli specchi acquei sopra descritti, è vietato, altresì, esercitare qualsiasi attività di pesca, balneazione immersione e tutte le altre attività legate all'uso del mare.

Le unità in navigazione nelle immediate vicinanze delle aree anzidette, dovranno prestare la massima attenzione e procedere ad andatura ridotta.

Articolo 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori, saranno puniti, ove il fatto non costituisca un più grave e/o diverso illecito, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n° 171 del 18 luglio 2005, fermo restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da illeciti comportamenti.

Taranto, lì 24.01.2013

f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pietro RUBERTO